

Prestazioni di invalidità civile e “dimora abituale”

L'Inps chiarisce in un messaggio che il requisito della residenza, per il riconoscimento delle prestazioni d'invalidità civile (pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili; pensioni e indennità ai sordomuti e ai ciechi civili), deve ritenersi soddisfatto in caso di “dimora effettiva, stabile ed abituale in Italia” del soggetto interessato, considerato che vige il principio della inespportabilità di tali prestazioni.

Pertanto l'Istituto invita le Sedi alla verifica e al controllo dell'effettiva dimora in Italia, sospendendo la prestazione di invalidità civile in caso risulti la permanenza fuori dal territorio italiano per un periodo superiore a sei mesi, tranne che per gravi motivi sanitari idoneamente documentati (ad es.: interventi terapeutici, ricoveri, cure specialistiche da effettuarsi presso strutture sanitarie estere; esigenza di assistenza continua da parte di un familiare residente all'estero; esigenza di acquisire farmaci disponibili fuori dal territorio italiano ecc.).

Inoltre, decorso un anno dalla sospensione e qualora manchi il requisito della residenza, l'Inps procederà alla revoca del beneficio.

In questo caso l'interessato, se in possesso di un verbale sanitario in corso di validità e dei previsti requisiti amministrativi, potrà presentare domanda di prestazione utilizzando l'apposito modello, senza attivare il procedimento sanitario.

Se la domanda viene accolta la prestazione sarà erogata dal mese successivo alla data di quest'ultima.